

Osservatorio sulle fonti

DISCUTERE DEL LINGUAGGIO DEI GIURISTI PER RIFLETTERE SUL LORO RUOLO OGGI: QUALCHE CONSIDERAZIONE A CONCLUSIONE DEL CONVEGNO “LA LINGUA DEI GIURISTI”*

di *Paolo Caretti***

1. I rapporti tra lingua e diritto vantano, non solo in Italia (si pensi ai contributi su questo tema di Savigny e Grimm in Germania)¹, una lunga tradizione di studi che hanno affrontato l'argomento da punti di vista diversi e con obiettivi diversi. Innanzitutto dal punto di vista strettamente linguistico: muovendo dall'idea che la lingua, al pari del diritto, sia una istituzione sociale e che, come il diritto, abbia a suo fondamento un insieme di regole costitutive di uno specifico sistema², questi studi puntano a metterne in evidenza le interrelazioni e gli sviluppi paralleli. Un altro filone di contributi è quello che ha ricondotto il tema sul piano della filosofia analitica, centrando l'attenzione soprattutto sull'analisi del linguaggio giuridico in sé (come linguaggio tecnico tipico), al fine di identificare la natura e le caratteristiche specifiche delle proposizioni giuridiche (basti qui ricordare gli studi di Norberto Bobbio e Scarpelli agli inizi degli anni '50 dello scordo secolo, per venire a quelli più recenti di Orestano e Pugliatti)³.

Come credo sia apparso chiaro dalla lettura e dall'ascolto delle relazioni che hanno animato questi due giorni di dibattito, l'impostazione che abbiamo scelto è stata diversa: l'interrogativo che fin dall'inizio abbiamo posto al centro della nostra riflessione riguarda il modo in cui la lingua serve oggi le ragioni del diritto (per usare le parole di Rodolfo Sacco)⁴, in che modo facilita l'opera dell'interprete e la comprensione dei

* Relazione al convegno su *La lingua dei giuristi*, organizzato a Pisa-Firenze il 24-25 settembre 2015, nell'ambito delle *VIII Giornate italo-ispino-brasiliane di diritto costituzionale*.

** Professore emerito di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Firenze.

¹ Entrambi gli Autori, appartenenti, come è noto, alla scuola storica del diritto, si muovono nella prospettiva di considerare il diritto non tanto il frutto di uno specifico atto normativo, ma piuttosto come il frutto di un processo che muove da altri campi dell'esperienza umana, (dalla storia, alla poesia) da cui mutua contenuti e simboli: cfr. F.C. VON SAVIGNY, *Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft* (saggio del 1814), Olms, Hildersheim, 1967; J. GRIMM, *Von der Poesie im Recht*, in *Zeitschrift für geschichtl. Rechtswissenschaft*, 1816, pp. 25 ss.

² E' questa l'impostazione seguita, in Italia, da linguisti-giuristi come G. NENCIONI, *Idealismo e realismo nella scienza del linguaggio*, La Nuova Italia, Firenze 1946; P. FIORELLI, *Storia giuridica e storia linguistica*, Giuffrè, Milano, 1957; P. PIOVANI, *Mobilità, sistematicità, istituzionalità della lingua e del diritto*, Giuffrè, Milano, 1962; P. GROSSI, *Un dialogo con i comparatisti su lingua e diritto*, in *Riv. int. fil. dir.*, 2014, pp.412 ss.

³ Si veda N. BOBBIO, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1950, pp. 342 ss.; U. SCARPELLI, *Filosofia analitica e giurisprudenza*, Nuvoletti, Milano, 1953; R. ORESTANO, *Realtà, parole, valori nella scienza del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1985, pp. 461 ss.; S. PUGLIATTI, *Grammatica e diritto*, Giuffrè, Milano, 1978.

⁴ Cfr. R. SACCO, *Lingua e diritto*, in *Ars interpretandi*, 2000, pp. 117 ss., in particolare p. 119, là dove afferma che "la conoscenza del diritto, il diritto stesso, hanno bisogno della lingua. E' dunque possibile interrogarsi sulla misura ed i modi in cui la lingua serve ai bisogni del diritto e della giurisprudenza" (che

Osservatorio sulle fonti

destinatari ultimi dei precetti giuridici. In che modo, in altre parole, l'uso della lingua favorisce il transito delle regole giuridiche dal piano formale della validità a quello sostanziale della loro effettività.

Un approccio in qualche modo, dunque, di tipo funzionalistico, volto a stimolare la discussione sull'uso della lingua da parte del ceto dei giuristi, intesa non certo come un elemento estetico, ma come strumento essenziale per consentire ai precetti giuridici di svolgere la loro essenziale funzione di mezzi di regolazione dei rapporti sociali e di prevenzione e soluzione dei conflitti. E infatti, quando circa un anno fa abbiamo pensato ai rapporti tra lingua e diritto come oggetto di riflessione per queste ottave giornate di studio italo, ispano, brasiliane, lo abbiamo fatto nella consapevolezza che sempre più, oggi, a questo tema si legano problemi rilevanti che si riflettono nelle relazioni tra regole giuridiche (legislative o amministrative) e operatori giuridici (giudici e amministratori), ma anche i semplici cittadini. Problemi che non derivano solo dalla inevitabile "tecnicità" del linguaggio giuridico, al pari del linguaggio di ogni altra scienza, ma molto spesso dalla scarsa consapevolezza linguistica dei giuristi in generale, se non dalla loro scarsa disponibilità ad abbandonare archetipi linguistici, erroneamente intesi come indispensabili al ragionamento giuridico.

2. Una volta scelta questa prospettiva, il tema della lingua, scritta e parlata, dei giuristi è stato suddiviso in tre sessioni, dedicata la prima alla lingua del legislatore (costituente e ordinario), la seconda alla lingua del giudice e dell'avvocato, la terza, infine alla lingua del docente di materie giuridiche. Naturalmente non si tratta di un quadro esaustivo (è rimasto fuori dalla nostra riflessione un approfondimento sulla lingua della dottrina giuridica, sulla quale, pure, ci sarebbe molto da dire), ma credo che gli argomenti posti sul tappeto abbiano offerto sufficienti spunti per contribuire ad un dibattito che certo è destinato ad ulteriori sviluppi, come dimostra il rinnovato interesse che il tema va suscitando un po' dovunque.

La risposta che in generale è stata data all'interrogativo che ho più sopra richiamato (la lingua dei giuristi serve davvero le ragioni, i bisogni del diritto?) è stata prevalentemente negativa e segnala un progressivo deperimento della qualità del linguaggio giuridico. Una considerazione, questa, che trova tuttavia un'eccezione importante nel linguaggio del costituente. Quando uno dei maggiori linguisti italiani, Tullio De Mauro, ha studiato, in passato, la lingua della Costituzione italiana del 1948, ha messo in evidenza l'assoluta prevalenza di termini appartenenti al c.d. "italiano di base", perfettamente comprensibile ad una persona appena acculturata, a fronte della relativa esiguità di termini "tecnici", e come anche la sintassi (periodi brevi, che limitano al massimo le frasi subordinate) rispondesse alla stessa finalità. Di qui la constatazione di De Mauro circa la piena consapevolezza del costituente di essere chiamato a svolgere una funzione decisiva per le sorti della nuova Carta costituzionale, quella di rendere facilmente comprensibile ai più il significato di principi e istituti così diversi e lontani

è appunto l'interrogativo che sta alla base del nostro incontro).

Osservatorio sulle fonti

da quelli che avevano contraddistinto l'esperienza giuridica precedente⁵. Ma, se questa considerazione vale per la lingua del costituente italiano del 1948, vale assai meno per la lingua del legislatore costituente che nei decenni successivi si è mosso sul terreno della revisione di alcune parti del testo originario, soprattutto quando la revisione ha interessato ampie parti della Costituzione e non solo singoli punti specifici: basti qui accennare alla riforma del 2001 dell'intero Titolo V della seconda parte, volto a ridisegnare i rapporti tra Stato e Regioni e i criteri di riparto delle competenze legislative e amministrative tra i due livelli di governo, che, non a caso, ha impegnato per un decennio la Corte costituzionale nella difficile opera di interpretare l'esatto significato di disposizioni spesso oscure o ambigue, ma, peggio ancora, si pensi alla lingua dell'attuale progetto di revisione costituzionale (che interessa la riforma del Senato e, di nuovo l'assetto dei rapporti tra Stato e Regioni), che risente, in modo a volte imbarazzante, non solo della difficoltà di trovare i necessari compromessi politici su alcuni snodi fondamentali, ma della scarsa competenza linguistica degli estensori del testo.

Le valutazioni cominciano a cambiare (in peggio) quando si passa all'osservazione del linguaggio del legislatore ordinario che spesso, sia per la struttura utilizzata che per il lessico, ci appare quasi congegnato ad arte per ostacolare quella chiarezza e semplicità del testo delle disposizioni, indispensabili per una loro agevole interpretazione e applicazione. La casistica al riguardo è la più varia: si va da leggi il cui contenuto è il più vario ed eterogeneo (si pensi alla legge di stabilità o alla legge di delegazione europea), alle leggi che contengono un numero esiguo di articoli, ciascuno dei quali suddiviso in centinaia di commi o ancora alle leggi (o decreti legge) che entrano in Parlamento con una certa struttura e un certo contenuto e che, nel dibattito parlamentare, subiscono variazioni sull'uno e l'altro versante tali da minarne non di rado la coerenza interna⁶. Ciò è soprattutto determinato da ragioni politiche (difficili rapporti tra maggioranza e opposizione, ma anche all'interno degli stessi gruppi politici di maggioranza, sono spesso causa di mediazioni mal riuscite che si riflettono alla fine sul linguaggio della legge), ma è anche l'espressione di quella diffusa scarsa consapevolezza linguistica cui ho prima fatto riferimento. Non sono mancati un po' dappertutto i tentativi di arginare questo fenomeno attraverso la predisposizione di regole puntuali per la redazione degli atti normativi (in certi casi, come abbiamo sentito, regole poste a livello legislativo), ma sino ad ora i risultati conseguiti non possono dirsi soddisfacenti. Il che produce una serie di rilevanti conseguenze su più piani. In primo luogo, la tendenza del linguaggio della legge ad una sorta di autoreferenzialità (un linguaggio concepito all'interno di una ristretta cerchia di persone e destinato ad essere inteso soprattutto da chi ne fa parte) tradisce completamente la funzione di informazione e

⁵ Vedi T. DE MAURO, *Voce Costituzione*, in M. ARCANGELI (a cura di), *Itabolario. L'Italia unita in 150 parole*, Carocci, Roma, 2011, pp. 184 ss. Sulla lingua nella Costituzione si vedano ora i contributi raccolti nel volume, curato da F. BAMBI, *Un secolo per la Costituzione (1848-1948). Concetti e parole nel lessico costituzionale italiano*, Firenze, 2012 (edito dall'Accademia della Crusca).

⁶ Una ricca casistica sul punto è contenuta, ad esempio, in R. ZACCARIA, *Il linguaggio del legislatore*, in R. ROMBOLI (a cura di), *I linguaggi del diritto: esperienze a confronto*, Pisa, University Press, 2013, pp. 33 ss.

Osservatorio sulle fonti

facile comprensibilità del contenuto dell'atto legislativo da parte dei cittadini, costretti a muoversi all'interno di un tessuto normativo spesso dal significato ambiguo, contraddittorio o elusivo. In secondo luogo, questa tendenza tradisce la funzione che la legge è chiamata a svolgere di strumento di regolazione, posto che il suo linguaggio ne rende difficile l'applicazione da parte del giudice e dell'amministratore che ne debbono calare i precetti nella quotidianità e concretezza dei rapporti tra cittadini e tra cittadini e pubblici poteri.

Diversi, ma in una certa misura collegati a quelli sin qui richiamati, sono i problemi che si pongono con riferimento alla lingua del giudice e a quella dell'avvocato nel processo.

Quanto alla lingua del giudice quale si esprime nelle sue pronunce e in particolare nella motivazione della decisione, essa risente oggi di alcuni mutamenti rilevanti del contesto complessivo nel quale egli opera. E' noto che da tempo i più avveduti processualisti (si veda ad esempio Taruffo) convengono sul fatto che la sentenza (la sua motivazione) svolga una duplice funzione: una, endoprocessuale, riferita alla specifica vicenda processuale dalla quale è scaturita e una extraprocessuale, rivolta all'intera collettività. La sentenza del giudice si colloca dunque su un duplice versante: parla ai protagonisti del processo (le parti), ma parla contemporaneamente ad un pubblico indistinto, estraneo alla specifica controversia, ma fortemente interessato a conoscere le ragioni sulla base delle quali essa è stata decisa in un certo modo. Naturalmente questa funzione extraprocessuale risulta tanto più rilevante quanto più rilevanti sono le questioni che il giudice è chiamato a decidere: si pensi soprattutto alle sentenze nelle quali sono in gioco principi e valori di carattere generale, spesso polisemantici che il giudice deve interpretare e calare nella decisione della concreta controversia (si pensi alle sentenze del giudice costituzionale, ma non ormai anche del giudice comune). Se così stanno le cose, è evidente che anche la lingua del giudice è chiamata a rispettare quei canoni di chiarezza e facile comprensibilità che, come abbiamo visto, dovrebbero essere i tratti caratteristici e tipici degli atti normativi. Ma, anche su questo versante le considerazioni critiche non sono mancate nel corso del dibattito⁷. Al di là di ogni generalizzazione (che va sempre evitata), di fronte a sentenze ricche di stereotipi linguistici o di tecnicismi non sempre necessari, vale la stessa conclusione prima accennata: la lingua non serve sempre a dovere il diritto. Una conclusione tanto più grave se si tiene conto, come accennato al contesto nel quale oggi il giudice opera. Un contesto che ne ha, per varie ragioni valorizzato al massimo la funzione interpretativa, non più legata a puntuali regole giuridiche, ma ormai estesa, soprattutto in tema di tutela dei diritti, ai principi fondamentali del nostro sistema costituzionale, secondo una tendenza che ha progressivamente ridotto il monopolio del giudice costituzionale al riguardo (alludo ovviamente alla dottrina dell'interpretazione conforme), per non parlare dell'attività interpretativa che i giudici nazionali sono chiamati a svolgere con riferimento ad altre fonti normative esterne (alludo alle varie carte dei diritti che oggi animano

⁷ Per la dottrina italiana, si veda per tutti R. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia. Divagazioni e retoriche sui testi giuridici italiani*, Einaudi, Torino, 2001.

Osservatorio sulle fonti

l'ambiente giuridico europeo). Mi pare chiaro che una simile valorizzazione della funzione del giudice, mentre ne accentua la responsabilità "diffusa", esterna, rende ancor più forte l'esigenza che egli possieda una adeguata consapevolezza e capacità linguistiche, in modo da corrispondere al meglio ad un ruolo che non è più quello di mero "esecutore" della legge, di puntuali regole giuridiche.

A considerazioni non molto dissimili si presta lo studio della lingua dell'avvocato. A parte il frequente uso tralaticio di termini obsoleti, di inutili arcaismi e latinismi che, per molti versi, l'accomuna alla lingua di molti giudici e che l'allontana dal linguaggio comune, tanto da apparire ai più incomprensibile, essa presenta un aspetto peculiare. Se, in linea di principio, anche la lingua dell'avvocato dovrebbe rispondere ai due canoni fondamentali della chiarezza e dell'efficacia comunicativa, nella realtà, calata nella vicenda processuale, essa se ne discosta (o se ne può discostare) in relazione alla funzione che l'avvocato svolge nel processo. Qui non è detto che il massimo di chiarezza corrisponda all'obiettivo della massima capacità persuasiva del giudice, sì che è ben possibile che la lingua si pieghi all'esigenza di raggiungere questo obiettivo e si presenti chiara solo a misura di quanto la si voglia rendere comprensibile al giudice. Si tratta di una considerazione in parte ovvia, ma che riflette una visione (tutta chiusa all'interno della vicenda processuale) del ruolo dell'avvocato, a mio parere, almeno in parte superata. A me pare che anche la lingua dell'avvocato debba poter parlare non solo al giudice, non solo alla ristretta comunità degli operatori del diritto, ma anche all'uomo qualunque, ai non addetti ai lavori. Penso, in altre parole, che anche l'avvocato e la sua lingua, proprio per il contributo che danno alla decisione delle singole contro-versie, debbano sapersi sottrarre alla tentazione di soddisfare le attese e le esigenze di una piccola casta di professionisti, perché sono anch'essi parte di un circuito più ampio di comunicazione attraverso il quale, con il concorso di una pluralità di soggetti (ciascuno con ruoli distinti) alla fine si definisce cosa sia il diritto.

Infine, e non è stata certo una scelta casuale, la terza sessione del nostro incontro è stata dedicata ad una riflessione sui criteri e sulle metodologie di formazione degli studenti aspiranti giuristi e, in questa chiave, sull'uso della lingua da parte dei docenti universitari. Al riguardo, mi pare che soprattutto uno sia l'aspetto che vada sottolineato. Esso è rappresentato dalla difficoltà di analizzare la lingua dei docenti universitari come se fosse qualcosa di omogeneo. Ciò vale, almeno in parte, anche per la lingua del giudice e dell'avvocato, con la differenza qui abbiamo a che fare con la formazione dei nuovi giuristi e dunque con la loro capacità futura di evitare il perpetuarsi di una lingua giuridica che, come abbiamo visto, denuncia numerosi e rilevanti limiti in relazione alla funzione che in generale il diritto deve svolgere. Siamo dunque su un terreno cruciale, forse decisivo, perché progressivamente quei limiti siano superati. Come tutti sappiamo (mi riferisco alla situazione italiana), a differenza di altri settori disciplinari, chi si avvia agli studi giuridici è in genere del tutto privo della benché minima conoscenza al riguardo, posto che i programmi delle scuole che precedono l'accesso all'università (con qualche marginale eccezione) non contemplano lo studio del diritto. Proprio per questo la lingua del docente dovrebbe, soprattutto nei primi corsi, tendere al massimo della comprensibilità, evitando il ricorso al linguaggio tecnico se non là dove esse è

Osservatorio sulle fonti

strettamente necessario e cercando di collegare termini e istituti a ciò che essi significano nella vita di relazione sociale. Ma, come tutti noi sappiamo, questa opera di semplificazione e chiarificazione non è da tutti svolta perché non condivisa. Anzi, spesso è scambiata per un inammissibile banalizzazione di concetti che devono rimanere consegnati al loro significato astratto, qual'è quello che essi assumono se visti esclusivamente come parti di un sistema chiuso e governato da una propria logica interna. Non mancano tuttavia docenti, soprattutto tra quelli delle nuove generazioni, che senza temere di tradire lo statuto della scienza giuridica, seguono tutt'altra impostazione, sottolineando la storicità del diritto e il suo rapporto biunivoco con gli sviluppi dei rapporti sociali, favorendo la formazione di un giurista, attrezzato sul piano tecnico, ma in possesso anche di una visione dinamica delle regole giuridiche e del loro strettissimo rapporto con la vita della comunità di riferimento. Ed è evidente che la lingua di questo secondo tipo di docente non potrà che essere profondamente diversa e allargare il discorso tecnico alla descrizione del contesto nel quale il diritto vive e acquista il suo significato più pregnante.

3. Da quanto sin qui detto, mi pare di poter dire che la discussione sulla lingua dei giuristi ci abbia portato (e forse era inevitabile) a discutere della funzione del diritto e del ruolo dei giuristi oggi, siano essi legislatori, giudici, avvocati o docenti universitari. Come ha giustamente sottolineato il collega Campilongo, quella che stiamo attraversando è una fase di transizione che se da un lato mette a dura prova la tenuta delle categorie tradizionali della scienza giuridica, dall'altro, e conseguentemente, si riflette sul ruolo del giurista, in generale, mutandone compiti e responsabilità.

In questo processo di cambiamento l'uso della lingua assume una valenza di gran lunga più rilevante che non in passato, tanto che si potrebbe concludere affermando che il nuovo ruolo che il giurista è chiamato oggi a svolgere di pende in larga misura dalla consapevolezza linguistica che è in grado di esprimere, dalla sua capacità di usare una lingua in grado di parlare ad una pluralità di soggetti e di interagire con loro, rinunciando a chiudersi entro il perimetro angusto della mera esegesi formale di regole giuridiche.